



**PROCURA GENERALE
PRESSO LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

R.G. 1/2005
P.G. 05

IL P.G.

Letti gli atti, osserva:

1. Con citazione notificata il 29.5.2003
e convenivano davanti
al Tribunale di Milano l' e per sentirli
condannare al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro avvenuto
alle ore 10,00 del 4.1.1998 sulla A/9 dei Laghi, a seguito del
quale - a poche ore dal ricovero in ospedale - aveva perso la vita
, terzo trasportato sull'autovettura Fiat Punto tg VS
MH 111 (Germania) condotta dal proprietario, il
quale, dopo avere perso il controllo del mezzo, aveva invaso
l'opposta corsia di marcia ed era entrato in collisione con la ROVER
414 condotta da

Nel costituirsi in giudizio, e l'
eccepivano in via pregiudiziale la litispendenza internazionale ai
sensi dell'art. 27 del regolamento di Bruxelles CE n. 44 del 2001 e
nel merito chiedevano il rigetto della domanda.

Precisavano che, in relazione a detto sinistro, la società di
assicurazione
con sede in San Gallo (Svizzera), nonché e
avevano già a loro volta provveduto a citare i sigg.
davanti al Tribunale di Costanza (Germania) per l'accertamento
negativo del diritto al risarcimento dei danni, già richiesti da essi
ricorrenti all', in via stragiudiziale, con lettera racc. del
2.9.2002.

Aggiungevano che il Tribunale di Costanza aveva accolto la domanda, dichiarando in particolare che i sigg. non avevano diritto al risarcimento del danno biologico e morale; la sentenza del 13.5.2004 era stata gravata da appello.

2. Il Tribunale di Milano, su istanza di _____ e dell' _____ con ordinanza riservata 5.1.05, (previa estromissione di _____ dal processo, in quanto del tutto estraneo al sinistro) ha sospeso il processo, in applicazione dell'art. 27 del Regolamento CE 44/2001, fino alla pronuncia definitiva del giudice tedesco in ordine alla sua competenza, ravvisando tra i due processi identità di parti, medesimo oggetto e medesimo titolo.

Con ricorso 17.2.2005 i sigg. _____ hanno proposto ex art. 42 regolamento di competenza, contestando la sussistenza di una ipotesi di litispendenza internazionale, stante la diversità dei soggetti, in quanto l' _____ non poteva identificarsi con l'assicuratore estero di cui aveva la mera rappresentanza processuale in Italia, tant'è che lo stesso era tenuto a rispondere del risarcimento dei danni cagionati in Italia da veicolo straniero, non già quale mandatario degli assicuratori stranieri, ma quale obbligato diretto, entro i minimi dei massimali fissati dalla legge del luogo del sinistro e cioè dalla legge italiana.

L' _____ presentava memoria, con la quale premetteva che la compagnia di assicurazione _____, all'esito di trattative stragiudiziali, aveva risarcito i sigg. _____ di quanto loro dovuto *ex lege* e che, a seguito della richiesta di risarcimento danni avanzata dai sigg. _____ nei confronti dell' _____, aveva promosso la causa di accertamento negativo in Germania; contestava le avverse deduzioni e concludeva per il rigetto del ricorso, sul rilievo che la società di assicurazioni Helvetia e l' _____, benché soggetti distinti, erano tuttavia "portatori del medesimo interesse", sicché dovevano essere considerati come "una sola ed unica parte" ai fini dell'applicazione dell'art. 27 del Regolamento CE n. 44/2001.

3. Va premesso che gli odierni ricorrenti hanno agito nei confronti dell' _____ e del conducente e proprietario del veicolo chiedendo la condanna di entrambi al risarcimento dei danni, sicché l'azione proposta è duplice.

Da una parte, gli attori hanno proposto azione diretta nei confronti dell' _____ ai sensi dell'art. 6 della legge 1969/990, come modificato dalla legge 1990/n. 242, in relazione al rapporto di

assicurazione obbligatoria r.c.a. , con la partecipazione al giudizio quale litisconsorte necessario del proprietario del veicolo danneggiante con targa di immatricolazione rilasciata in un Paese membro della U.E.; dall'altra, nel richiedere la condanna anche del ai danni hanno proposto un'azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 cc nei confronti del conducente e proprietario del veicolo (per l'applicabilità dell'art. 2054 cc anche nel caso di terzo trasportato, v. Cass. 2006, n. 13130).

La possibilità di proporre cumulativamente le due azioni è stata già ritenuta dalla S.C., secondo la quale si versa in tal caso in una ipotesi di pluralità di domande nei confronti della stessa persona: la domanda ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei limiti del litisconsorzio necessario o atipico di cui all'art. 23 della legge 1969/990 e la domanda di risarcimento danni da responsabilità aquiliana (Cass. 1999, n. 259; Cass. 1996, n. 2056). Trattasi - come precisato dalla S.C. - di cause scindibili , per le quali è quindi possibile la separazione.

Nella specie , il provvedimento di sospensione adottato dal Tribunale di Milano non ha operato alcuna distinzione tra le due domande e quindi deve ritenersi che abbia investito l'intera causa.

Tuttavia, nel proporre il regolamento di competenza i ricorrenti hanno fatto esclusivo riferimento all'azione di responsabilità proposta in Italia contro l' e all'azione proposta in Germania dalla società di assicurazione contro essi ricorrenti; nessun riferimento si rinviene nel ricorso all'azione di accertamento negativo proposta in Germania da (unitamente alla società di assicurazione) contro i ricorrenti e all'azione di danni promossa in Italia dai ricorrenti contro il

Ne segue che il ricorso ex art. 42 cpc va riferito alla sola azione diretta svolta nei confronti dell' fermo restando il provvedimento di sospensione (in quanto non impugnato) in relazione alla causa promossa in Italia nei confronti del ex art. 2054 cc.

4. Così delimitato il campo di indagine, si osserva che in tema di litispendenza internazionale, già regolata dall'art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ed attualmente dagli artt. 27 e 30 del Regolamento CE n. 44/2001, il giudice successivamente adito deve sospendere di ufficio il giudizio finché sia stata dichiarata la competenza giurisdizionale del giudice straniero preventivamente adito e deve poi declinare la propria competenza in

favore del giudice straniero ove la competenza di quest'ultimo risulti accertata, ovvero proseguire il processo se il primo giudice si dichiara incompetente (v. Cass. SU, 2007, n. 3364; Cass. 2004, n. 8748).

Trattasi di una ipotesi di sospensione necessaria che presuppone la pendenza, davanti a giudici di diversi Stati membri e tra le stesse parti, di domande aventi lo stesso oggetto e il medesimo titolo.

Non vi è contestazione tra le parti che le due cause pendenti davanti al giudice tedesco e al giudice italiano abbiano lo stesso oggetto e lo stesso titolo.

D'altra parte, secondo l'interpretazione vincolante che la Corte di giustizia ha dato dell'art. 21 della Convenzione (cui deve farsi riferimento anche ai fini della interpretazione dell'art. 27 del Regolamento, stante il principio di continuità tra la Convenzione e il Regolamento, affermato dal considerando n. 19 del Regolamento), la domanda volta ad ottenere che il convenuto venga dichiarato responsabile di un danno (accertamento positivo) e sia condannato al risarcimento ha lo stesso titolo e lo stesso oggetto di una precedente domanda del medesimo convenuto volta ad ottenere la dichiarazione che egli non è responsabile del danno (accertamento negativo).

In particolare, nessuna rilevanza - secondo quanto affermato dalla Corte - può essere attribuita al fatto che nella prima causa le conclusioni dell'attore siano formulate in modo negativo e nella seconda le conclusioni del convenuto - divenuto attore - siano formulate in senso positivo, posto che l'oggetto non muta; né tale oggetto viene ad essere alterato per il fatto che (solo) in una causa si chiede la condanna al risarcimento dei danni, in quanto la domanda di una parte volta a far dichiarare che la stessa non è responsabile di un danno contiene implicitamente conclusioni che contestano l'esistenza di un obbligo al risarcimento dei danni (Corte giustizia, sent. 6 dicembre 1994, causa C- 406/92; per la diversa nozione di litispendenza nel diritto interno, v. Cass. SU, 1998, n. 15292; Cass. 1993, n. 9988)

Resta da esaminare la questione relativa alla identità delle parti, posto che nella causa davanti al giudice tedesco l'accertamento è stato chiesto dalla società di assicurazione tedesca, mentre davanti al giudice italiano la domanda è stata proposta nei confronti dell' e del proprietario responsabile quale litisconsorte.

5. Sulla nozione di "stesse parti" si è pronunciata la Corte di giustizia con riferimento all'art. 21 della Convenzione, affermando : a) che le nozioni utilizzate dall'art. 21 della Convenzione per qualificare una situazione di litispendenza sono autonome (sent. 6.12.1994, causa 406/92, Taty); b) che l'art. 21 (così come l'art. 22 sulla connessione, ora art. 28 del regolamento) è volto ad evitare - nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia - contrasto di giudicati; c) che la litispendenza internazionale presuppone che le "parti dei due procedimenti siano identiche" (Causa 406/92, punto 33 sent. Taty).

Più recentemente, investita della questione con riferimento a due controversie che opponevano un assicuratore e un assicurato, la Corte di giustizia si è pronunciata con sentenza 19 maggio 1998 nella causa C- 351/96/ (. cui la difesa dell' ha fatto riferimento) , affermando che " *un assicuratore e un assicurato devono essere considerati come una sola e medesima parte qualora i loro interessi coincidano a tal punto che una sentenza pronunciata nei confronti dell'uno avrebbe forza di giudicato nei confronti dell'altro ; tale sarebbe il caso in cui un assicuratore, in forza del suo diritto di surrogazione, agisca o sia convenuto in un giudizio in nome del proprio assicurato senza che quest'ultimo possa influenzare lo svolgimento del processo*".

6. Alla stregua della nozione di "stesse parti", secondo l'interpretazione certamente restrittiva data dalla Corte di giustizia (e ciò al fine di assicurare uniformità nell'applicazione del regolamento), deve nella specie escludersi che l' e la società di assicurazione possano essere considerati "stesse parti" ai fini della configurazione della litispendenza internazionale.

Al riguardo, va premesso che il complesso sistema delineato dall'art. 6 della legge 1969/990 (disciplina poi confluita negli artt. 125 e 126 del codice delle assicurazioni) prevede che, per i veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente nel territorio della Repubblica, per tutto il periodo di permanenza deve essere assolto l'obbligo di assicurazione, mediante i seguenti strumenti alternativi :

- a) un normale contratto di assicurazione con impresa autorizzata ai sensi della legge 1969/990 (art. 6, comma 3) ;
- b) la cosiddetta "assicurazione di frontiera" disciplinata dall'art. 7 del D.P.R. 1970, n. 973, (di durata non inferiore a 15 giorni e non

superiore a 45 giorni) che viene emessa per il tramite dell'U.C.I. da imprese assicuratrici italiane (art. 6, comma 3);

c) il sistema della "carta verde" , per il quale l'utente deve munirsi di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati in Italia e negli Stati membri della Comunità ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia e cioè dall' (art. 6, comma 5).

Per i Paesi della U.E. è previsto un sistema ulteriormente facilitato , per cui *si considera assicurato il veicolo con targa di immatricolazione rilasciata da uno degli Stati membri* , sempre che l' si sia reso garante del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti Uffici costituiti negli altri Paesi, accordi riconosciuti dalla Comunità con proprio atto (art. 6, comma 4, lett. a).

Mentre l'ipotesi di cui alla lett. a) non presenta alcuna peculiarità, dovendo trovare applicazione l'intera normativa vigente in Italia (ivi compresa la citazione in giudizio dello straniero presso il suo domicilio all'estero ex art. 142 cpc, v. Cass. 1997, n. 4606), nel caso di cui alla lett. b) assicuratore del veicolo è solo l'impresa (o il gruppo di imprese) dalla quale l'assicurazione è prestata e che di conseguenza è soggetto passivo dell'azione diretta, anche se processualmente può essere evocata in giudizio per mezzo dell' , cui è riconosciuta una mera legittimatio ad processum, dovendo stare in giudizio in nome e per conto delle imprese aderenti (art. 6 , comma 8, lett. c) .

Nelle altre ipotesi (carta verde e targa comunitaria), il soggetto passivamente legittimato all'azione diretta di danni è esclusivamente l' , il quale deriva tale legittimatio ad causam dalla sua posizione sostanziale di soggetto per legge tenuto a provvedere alla liquidazione dei danni agli aventi diritto , nei limiti e nelle forme dell'assicurazione obbligatoria; come tale è esposto alla condanna ed è legittimato passivo in sede esecutiva della sentenza di condanna.

7. La pur sintetica ricostruzione del regime assicurativo dei veicoli a motore immatricolati all'estero e della disciplina applicabile in caso di danni conseguenti alla loro circolazione in Italia consente di ritenere che l' , pur svolgendo funzioni analoghe a quelle dell'assicuratore della responsabilità civile, non può essere e equiparata ad una compagnia di assicurazione, perché

titolare di funzioni che superano la sfera meramente privatistica per assumere valenza pubblicistica sia sul piano nazionale, sia in sede internazionale, mediante le convenzioni stipulate con gli altri Uffici, convenzioni che devono essere approvate con atto comunitario.

In quanto Ente dotato di una propria legittimazione sostanziale e processuale, obbligato per legge a gestire e a liquidare i sinistri in Italia, deve escludersi che lo stesso possa essere considerato "stessa parte" della compagnia di assicurazione Helvetia, rispetto alla quale è invece soggetto diverso e con interessi non (necessariamente) identici né inscindibili.

Neppure la sentenza pronunciata in Italia nei confronti dell' potrebbe avere forza di giudicato nei confronti della predetta Compagnia di assicurazione, attesa la diversità dei soggetti, mentre il (peculiare) sistema delineato dalle direttive comunitarie (72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE) e dalle norme di attuazione risolve sul piano degli accordi tra gli Uffici nazionali il problema dei rimborsi.

Ne segue che, non potendosi nelle specie configurare una ipotesi di litispendenza internazionale, va disposta la prosecuzione del giudizio per il risarcimento dei danni promosso dai sigg. con azione diretta nei confronti dell' e citazione del, quale liticonsorte necessario, previa separazione della causa relativa alla domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale proposta nei confronti del

P. Q.M.

chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, voglia disporre la prosecuzione del giudizio di risarcimento danni promosso dai ricorrenti nei confronti dell', previa separazione dal giudizio di danni per responsabilità extracontrattuale dagli stessi proposto nei confronti di
Roma, 30.5.2007

Il sostituto procuratore generale
Antonietta Carestia